

PROTOCOLLO SUL PROCESSO TRIBUTARIO NEL VENETO

1. PREMESSA

1.1. *Gli strumenti per la condivisione di buone prassi processuali*

E' interesse di tutte le parti del processo che il confronto si svolga secondo i principi del "Giusto Processo" di cui all'art. 111 Cost. (per cui *"ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata"*) e dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

L'individuazione e la diffusione di pratiche processuali virtuose, condivise dal Giudice e dalle parti ancorchè non vincolanti, restando ferme le disposizioni dei codici e delle norme di procedura, rappresentano valori acquisiti in tutte le giurisdizioni, compresa quella tributaria.

Tra gli obiettivi individuati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in occasione della sottoscrizione del Protocollo di intesa tra il CPGT ed UNCAT – Unione Nazionale degli Avvocati Tributaristi (Roma, 15 ottobre 2015), vi è quello di promuovere e diffondere *"pratiche virtuose per il miglioramento del processo tributario"*, con l'impegno *"ad una reciproca e fattiva collaborazione [...] nell'ottica di addivenire ad un miglioramento della funzionalità della Giustizia tributaria nel superiore interesse del cittadino"*.

Con il presente Protocollo sul processo tributario nel Veneto, i sottoscrittori intendono dare attuazione a livello distrettuale a tali obiettivi, ribadendone l'attualità anche in ragione dell'evoluzione degli strumenti processuali del *"processo tributario telematico"* e della *"udienza a distanza"* di cui all'art. 16 D.L. 119/18, oltre che a seguito della positiva esperienza del *"Protocollo per lo svolgimento delle udienze tributarie nel periodo di emergenza da Covid-19 nel Veneto"*, della recente Legge 31.08.2022 n. 130 nonché alla luce dei principi sulla riforma del processo civile di cui al D. Lgs. 10.10.2022 n. 149.

Tutti gli operatori impegnati nel processo si impegnano al migliore funzionamento del protocollo, favorendone la conoscenza e l'applicazione.

Le parti del presente accordo si impegnano a monitorare

l'andamento dell'attività giudiziaria e delle prassi organizzative per l'aggiornamento periodico dei contenuti del protocollo, sempre al fine ultimo dell'attuazione del Giusto processo.

1.2. Principio di collaborazione e buona fede

I rapporti tra contribuente ed amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede di cui all'art. 10, comma 1, L. 212/00 (Statuto del contribuente), anche nel processo tributario.

Le parti ed i loro difensori hanno altresì il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, secondo quanto stabilito dall'art. 88 c.p.c. e dai rispettivi codici deontologici.

In attuazione di quanto sopra, le parti concordano sull'applicabilità agli atti processuali del principio di strumentalità delle forme e di raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) e nella loro redazione si impegnano al rispetto dei requisiti di "sinteticità e chiarezza" ora previsti dall'art. 121 c.p.c. ed anche in linea con i principi generali enunciati nel Protocollo d'intesa sul Processo Civile in Cassazione del 1° marzo 2023, tenuto conto della complessità della causa, del numero delle parti e degli atti impugnati.

Qualora il Giudice ritenga di porre a fondamento della propria decisione una questione non rilevata dalle parti si attiene al disposto di cui all'art. 101 c.p.c., assegnando alle parti un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni per il deposito di osservazioni, fissando nuova udienza.

2. ATTIVITÀ PREPARATORIE

2.1. Possibilità di interlocuzione diretta con le segreterie alla luce delle innovazioni introdotte con il PTT

La Segreteria di ogni Corte di giustizia tributaria rende disponibile i recapiti telefonici e di posta elettronica delle Sezioni.

Nel caso di udienze a distanza, il segretario di sezione contatterà telefonicamente i difensori qualora emergano problematiche al collegamento audiovisivo.

A tal fine i difensori avranno cura di indicare il proprio riferimento telefonico negli atti processuali o nell'istanza di collegamento audiovisivo.

2.2. Copie di cortesia

Al fine di non snaturare l'essenza della digitalizzazione del processo, non è imposto il deposito di copie di cortesia di atti e documenti del procedimento.

Al momento della fissazione dell'udienza di trattazione, la segreteria di sezione segnalerà nell'avviso di trattazione l'opportunità del deposito di copie di cortesia di atti e documenti individuati dal giudice in ragione della particolare complessità o decisività.

2.3 *Instaurazione presso la Presidenza della CGTR di un tavolo per l'Osservatorio della giustizia tributaria veneta.*

Allo scopo di individuare e diffondere pratiche virtuose condivise per il miglioramento del processo tributario e in particolare del processo tributario telematico (PTT), anche ai fini dell'eventuale adeguamento del presente Protocollo, è istituito un tavolo permanente presso la Presidenza della Corte di giustizia Tributaria denominato "*Osservatorio per la Giustizia Tributaria nella Regione Veneto*".

Partecipano all'Osservatorio il Presidente della CGTR o un suo delegato, il Presidente di ciascuna CGTP o un suo delegato, il Direttore della CGTR o un suo delegato, il Direttore di ciascuna CGTP o un suo delegato, il rappresentante di ciascuna delle Agenzie fiscali che ne facciano richiesta, un rappresentante della Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto, un rappresentante di ciascuno degli Ordini professionali della regione i cui iscritti siano abilitati al patrocinio avanti agli organi della giurisdizione tributaria, i rappresentanti delle associazioni dei Giudici tributari.

L'Osservatorio si riunisce con cadenza almeno trimestrale ed è coordinato dal Presidente della CGTR o da un suo delegato.

3. - ATTIVITÀ DI UDIENZA

3.1. *Anticipo della notifica dell'avviso di udienza*

La notifica dell'avviso di udienza ove possibile è congruamente anticipata rispetto al termine minimo di legge.

3.2. Istanze di rinvio e sospensione avanzate dalle parti

I Giudici valuteranno con attenzione le richieste motivate di rinvio dell'udienza, anche in relazione all'esigenza di ricostruire il fascicolo processuale, di consentire l'adeguata preparazione dell'udienza e di assicurare quando occorra la presenza dei giudici in aula, sempre nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo.

Il rinvio delle udienze potrà essere concesso anche in caso di giustificato impedimento di uno dei difensori o dei funzionari e quando non vi sia espressa opposizione al rinvio chiesto da una delle parti.

I Giudici valuteranno in ogni caso il rinvio della trattazione richiesto congiuntamente dalle parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione.

In caso di particolari, motivate e documentate esigenze, le richieste di rinvio dovranno essere tempestivamente sottoposte al collegio, al fine di evitare un inutile dispiego di tempo nello studio del fascicolo processuale.

Le richieste di rinvio formulate oltre il termine di cui all'art. 32 comma 2 D. Lgs. 546/92 e all'inizio dell'udienza dovranno essere giustificate in base a circostanze sopravvenute.

Le richieste di sospensione del processo per avvalersi di disposizioni agevolative verranno tempestivamente depositate anche prima della fissazione dell'udienza di trattazione.

3.3. Istanze di rinvio in caso di udienze concomitanti del medesimo difensore

In caso di udienze concomitanti del medesimo difensore o funzionario innanzi a uffici giudiziari diversi, ciascuna parte non si opporrà alla richiesta di rinvio tempestivamente formulata dalla controparte relativamente alla causa il cui avviso di trattazione sia pervenuto per ultimo o per particolari esigenze processuali della causa concomitante.

Dell'accoglimento dell'istanza di rinvio verrà data conferma, per quanto possibile, prima dell'udienza di trattazione.

4. SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA

4.1 Udienze in presenza

Le cause che si svolgono alla presenza delle parti sono chiamate in fasce orarie differenziate; nella determinazione del numero delle cause da inserire in ciascuna fascia si terrà conto, ove possibile, della loro verosimile durata, avuto riguardo alla complessità della questione e al numero delle parti coinvolte. La fascia oraria di riferimento, se non comunicata alle parti processuali con l'avviso di trattazione di cui all'art. 31 del D. Lgs n. 546/92, viene comunicata con un ulteriore avviso almeno 5 giorni prima della data di trattazione.

La determinazione degli orari di udienza è effettuata in sede di esame preliminare dei fascicoli da parte del Presidente della sezione. L'avviso di udienza contiene l'indicazione del numero d'ordine di chiamata.

Qualora l'istanza di pubblica udienza in presenza sia stata proposta da una sola parte, questa può rinunciarvi in tempo utile chiedendo alla segreteria il collegamento da remoto già tempestivamente richiesto da controparte.

La parte che ha fatto istanza di pubblica udienza in presenza deve essere tempestivamente informata dalla segreteria se nessun giudice sarà presente in aula. In tal caso la parte potrà richiedere alla segreteria il link di collegamento per la partecipazione da remoto anche oltre il termine di cui al punto 4.2.

4.2 Udienze da remoto

In attesa dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'art. 4 comma 4 L. 130/22, ciascuna delle parti ha facoltà di richiedere la trattazione a distanza di cui all'art. 16 D.L. n. 119/2018 fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza, fermo restando che la presenza in udienza dei componenti del Collegio costituisce la modalità preferibile quando un'altra parte abbia chiesto la trattazione in pubblica udienza. In quest'ultimo caso, al ricorrere di giustificate ragioni dovute al perdurare della situazione pandemica o a problemi logistici, i componenti del collegio potranno essere autorizzati a partecipare alla pubblica udienza mediante collegamento a distanza.

La richiesta di una delle parti di collegarsi da remoto non vincola la controparte che potrà in ogni caso partecipare in presenza.

La determinazione degli orari di udienza è effettuata in sede di esame preliminare dei fascicoli da parte del Presidente di sezione. L'avviso di udienza contiene l'indicazione del numero e dell'orario di chiamata.

4.3 Relazione introduttiva del Giudice Relatore

Il Giudice Relatore svolge la propria relazione all'inizio dell'udienza, formulando specifiche richieste alle parti in ordine ad aspetti della causa che sia necessario chiarire.

4.4 Discussione in udienza

È concesso alle parti uno spazio temporale congruo ed adeguato all'esposizione dei propri argomenti, con possibilità di replica su argomenti non emersi precedentemente nel contraddittorio tra le parti.

4.5 Tutela cautelare

Le udienze camerali di trattazione delle istanze di sospensione, formulate anche in grado di appello e nell'ipotesi di cui all'art. 62-bis D. Lgs. 546/92, sono sempre fissate entro la prima camera di consiglio utile successiva al deposito dell'istanza.

Sussistendone i presupposti di legge, è auspicabile il più ampio ricorso alla tutela cautelare anche con provvedimento presidenziale *inaudita altera parte* fino alla pronuncia del collegio.

Del provvedimento di sospensione, comunque adottato, viene data immediata comunicazione alle parti con mezzi telematici e, ove previsto, anche immediatamente in udienza.

4.6 Conciliazione e composizione concordata della causa

Il Giudice, ove lo ritenga opportuno, favorisce la conciliazione giudiziale e la composizione concordata della causa, eventualmente convocando a tal fine le parti nonché indicando nell'ordinanza di rinvio della trattazione singoli rilievi e/o segnalando forme adeguate di definizione.

5. - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

5.1 Riunione dei procedimenti

Tenuto conto dei principi del Giusto Processo e di sinteticità e

chiarezza di tutti gli atti processuali ed anche al fine di assicurare il rispetto di detti principi in tutti i gradi di giudizio, il Giudice valuta la complessità delle questioni sollevate e delle argomentazioni difensive svolte dalle parti al fine di disporre o meno la riunione dei procedimenti, ferma per quanto possibile la loro trattazione contestuale.

5.2 Deposito dei provvedimenti

Sono adottate tutte le iniziative necessarie affinché le sentenze siano depositate, per quanto possibile, non oltre i termini previsti dal D. Lgs. 546/92. Eventuali ordinanze interlocutorie sono comunicate alle parti quanto prima possibile.

5.3 Sospensione della sentenza di appello e degli atti impugnati in pendenza di ricorso per cassazione

Nei casi di cui all'art. 62-bis, D. Lgs. 546/92 (provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione), il Primo presidente assegna l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e/o degli atti impugnati ad un Collegio in composizione diversa da quella che ha emesso la sentenza impugnata.